



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato  
e storia costituzionale

### **Ordinanza n. 131 del 2021**

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò

*decisione del 9 giugno 2021, deposito del 24 giugno 2021*

*comunicato stampa del [24 giugno 2021](#)*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: [ordinanza n. 110 del 2020](#)*

#### **parole chiave:**

MISURE DI SICUREZZA – SOGGETTI AFFETTI DA INFERMITÀ PSICHICA – RICOVERO  
IN UNA RESIDENZA PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA (REMS) –  
ORDINANZA ISTRUTTORIA

#### **disposizioni impugnate:**

-artt. 206 e 222 del [codice penale](#);

- art. 3 terdel [decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 17 febbraio 2012, n. 9](#), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del [decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 30 maggio 2014, n. 81](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt.2, 3, 25, 27, 32 e 110della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

ordinanza istruttoria

La Corte costituzionale, chiamata a sindacare **la legittimità costituzionale della vigente disciplina del ricovero provvisorio presso una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)**(disciplina che, secondo il giudice remittente, Tribunale ordinario di Tivoli, sarebbe lesiva di plurimi parametri costituzionali, e in particolare dell'art. 110 Cost., nella parte in cui attribuisce l'esecuzione di tale misura di sicurezza alle Regioni e agli organi amministrativi da essa coordinati o vigilati, così escludendo la competenza del Ministro della Giustizia, nonché della riserva di legge in materia di misure di sicurezza, nella parte in cui consentirebbe l'adozione con atti amministrativi di disposizioni generali riguardanti l'esecuzione della stessa misura), **ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire una serie di informazioni riguardanti il concreto funzionamento del sistema delle REMS**, introdotto a partire dal 2012 in sostituzione di quello degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Allo scopo di acquisire tali informazioni, la Corte ha adottato un'**ordinanza istruttoria** ai sensi dell'articolo 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con la quale ha rivolto una serie di quesiti circostanziali al Ministro della Giustizia, al Ministro della salute, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, richiedendo a ciascuna di tali autorità di rispondere mediante il deposito di una relazione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza.

Nell'ordinanza si chiede, fra l'altro, di chiarire se esistano, e in caso affermativo come operino, forme di coordinamento tra il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, le aziende sanitarie locali (ASL) e i Dipartimenti di salute mentale, volte ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei provvedimenti di applicazione, in via provvisoria o definitiva, di misure di sicurezza basate su una duplice valutazione di infermità mentale e di pericolosità sociale dell'interessato; se il ricovero nelle REMS, ove disposto dal giudice, nonché gli altri trattamenti per la salute mentale disposti sulla base di un provvedimento di libertà vigilata rientrino nei livelli essenziali di assistenza (LEA) che le Regioni sono tenute a garantire; se sia prevista la possibilità dell'esercizio di poteri sostitutivi del Governo nel caso di riscontrata incapacità di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti nel territorio di specifiche Regioni; se le riscontrate difficoltà siano dovute a ostacoli applicativi, all'inadeguatezza delle risorse finanziarie, ovvero ad altre ragioni.

*Pietro Masala*